



COMUNE DI RIPOSTO

Provincia di Catania

Assessorato alla Cultura

Regolamento per il funzionamento delle Consulte

Adottato con deliberazione consiliare n° 4 del 5/1/98

Art. 1

La Consulta è organo consultivo del Comune. Essa può essere sentita dal Consiglio comunale, dalla Giunta comunale e dal Sindaco.

La Consulta è convocata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta della Giunta comunale o di un quinto dei suoi componenti.

Il Sindaco convoca la Consulta entro cinque giorni dalla richiesta. Il giorno della Consulta non deve cadere oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta.

La Consulta è altresì convocata dal Presidente del Consiglio comunale di sua iniziativa o su richiesta del Consiglio comunale o di un quinto dei suoi componenti nelle materie rientranti nella competenza del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio convoca la Consulta entro cinque giorni dalla richiesta. Il giorno della Consulta non deve cadere oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta.

Art. 2

Le sedute della Consulta sono valide in prima convocazione, se interviene metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione, se interviene almeno un sesto dei componenti.

L'avviso di convocazione contenente l'elenco degli argomenti da trattare deve essere notificato a tutti i componenti a mezzo del messo comunale almeno cinque giorni e, nei casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima della seduta di prima convocazione.

Ai componenti che non hanno eletto domicilio nel Comune l'avviso viene notificato mediante deposito presso la Segreteria comunale.

Le associazioni e le istituzioni che fanno parte della Consulta designano il rappresentante effettivo. Possono altresì designare uno o più rappresentanti supplenti. La designazione del supplente o dei supplenti, che può avere carattere permanente e non essere contestuale con quella del rappresentante effettivo, è efficace dal giorno successivo a quello della comunicazione al Comune. Tutte le designazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'associazione o dell'istituzione. Il supplente interviene in sostituzione del rappresentante effettivo e può sostituire quest'ultimo anche nel corso della seduta.

Non è consentito a un componente della Consulta delegare altro componente.

L'avviso di convocazione deve essere notificato a tutti i consiglieri e a tutti i componenti della Giunta.

Alla seduta possono intervenire, senza diritto di voto, tutti i consiglieri e tutti i componenti della Giunta.

Art. 3

La seduta è presieduta da un componente eletto all'inizio della seduta. Le funzioni di presidente provvisorio all'inizio della seduta sono assunte dal consigliere più anziano di età tra i presenti.

Il Presidente della seduta viene eletto a scrutinio palese con il voto della maggioranza dei presenti.

Ove nessuno riporti la maggioranza dei voti, si procede ad altra votazione e viene eletto il componente che riporti il maggior numero dei voti.

Al tavolo della Presidenza siedono il Sindaco, il Presidente del Consiglio, l'Assessore del settore, il Presidente della Commissione consiliare permanente competente e il Segretario della Consulta.

